

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1663 DEL 12/09/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
DI ELENA BOFFO IN QUALITÀ DI INFERMIERA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1684/25

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con istanza pervenuta con n. 77693 di protocollo del 19 agosto 2025, Elena BOFFO ha chiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie;
- agli atti dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" risulta che Elena BOFFO è stata assunta come infermiera a tempo indeterminato con decorrenza dal giorno 10 febbraio 2021 e le dimissioni si sono perfezionate il giorno 16 febbraio 2025;
- ai sensi delle vigenti disposizioni per l'acquisizione del personale dettate dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025 l'Azienda dispone dell'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un'infermiera in sostituzione della stessa sig.ra BOFFO, acquisita con nota dell'Area sanità e sociale n. 122669 del 10 marzo 2025.

Considerato che:

- la Direzione delle professioni sanitarie ha espresso parere favorevole alla ricostituzione del rapporto di lavoro dell'interessata;
- la possibilità di ricostituzione del rapporto di lavoro è prevista dall'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022, il quale dispone che *"il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso"*;
- sulla richiesta di ricostituzione l'Azienda si pronuncia entro sessanta giorni;
- la ricostituzione del rapporto di lavoro è in ogni caso subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni e al mantenimento del possesso dei requisiti per l'assunzione nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
- il dipendente è ricollocato nell'area e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell'azienda all'atto della ricostituzione del rapporto di lavoro; allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali economici di professionalità, degli assegni *ad personam* e della retribuzione individuale di anzianità a suo tempo eventualmente maturati.

Dato atto che:

- la ricostituzione del rapporto di lavoro in favore dell'interessata comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 39 del C.C.N.L. 2.11.2022, subordinatamente alla verifica del mantenimento da parte della stessa dell'idoneità alle specifiche mansioni e degli altri requisiti previsti per l'assunzione;
- l'articolo 40, comma 11, del C.C.N.L. 2.11.2022 dispone che sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle aziende ed enti del comparto che lo abbiano già superato (anche con riferimento al sistema di inquadramento professionale previgente);
- l'assunzione di cui trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025;
- si richiama il limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024.

Visti e richiamati:

- gli articoli 39 e 40 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 in tema di contratto di lavoro e di disciplina del periodo di prova;
- l'articolo 42 del medesimo C.C.N.L. in tema di ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere in merito alla richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato pervenuta da Elena BOFFO con la nota in premessa richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con Elena BOFFO, in qualità di infermiera a tempo pieno;
2. di precisare che la ricostituzione del rapporto di lavoro comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 39 del C.C.N.L. 2.11.2022, con esclusione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del medesimo C.C.N.L., subordinatamente alla verifica del mantenimento da parte dell'interessata dell'idoneità alle specifiche mansioni e degli altri requisiti previsti per l'assunzione;
3. di precisare altresì che alla dipendente è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali economici di professionalità, degli assegni *ad personam* e della retribuzione individuale di anzianità a suo tempo eventualmente maturati;
4. di precisare che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.